



n. 615/2019 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:

dott. [REDACTED], presidente;
dott. [REDACTED], consigliere relatore;
dott. [REDACTED], consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 615/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 28.4.2022, celebrata a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 221, commi 2 e 4 della legge n. 77 del 17.7.2020, con cui si è disciplinato il regime delle udienze civili già dettato dall'articolo 83 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24.4.2020 in materia di processo civile – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, con l'assegnazione dei termini di cui agli articoli 190 (in virtù d'ordinanza del 29.4.2022) e vertente

TRA

[REDACTED]
codice fiscale: [REDACTED]
parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. SICILIA Francesco Maria del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Cosenza (via Alimena 56);
pec: avvfrancescomariasicilia@pec.giuffre.it;

APPELLANTE

E

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore;
codice fiscale: 80014130928;
**Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone-
Sezione di Reggio Calabria, in persona del Prefetto quale legale rappresentante pro tempore;**
codice fiscale: 92094980809;

APPELLATI-CONTUMACI

Con l'intervento di

Rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria

avente ad oggetto: protezione internazionale (art. 35 D. Leg.vo n. 25 del 2008 e modif. succ.).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la sola parte costituita (appellante):

riformare la sentenza appellata riconoscendo in via principale la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/07 e – in via graduata – accertare e dichiarare il riconoscimento della protezione umanitaria.
Con vittoria di competenze e spese del corrente grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19.7.2019 e notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 19.11.2019, **S. S. M. L.** conveniva in giudizio davanti a questa Corte il Ministero dell'Interno nonché la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone–Sezione di Reggio Calabria, parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Reggio Calabria–Ufficio del Giudice Unico–Sezione Prima in persona del G.O.T. con ordinanza emessa ex artt. 702 *bis* e 702 *ter* C.P.C. in data 20.6.2019 nel procedimento già iscritto al n. 309/2017 RGAC.

*

Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale ricorrente) riformarsi il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale già emesso dalla resistente Commissione Territoriale in data 26.9.2016, e sentir riconoscere in suo favore lo *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, ulteriormente, il riconoscimento della protezione umanitaria, **lamentava che l'impugnata ordinanza erroneamente e ingiustamente ne disattendeva in toto i petita**, e ciò poiché l'adito Giudice:

1. **in punto di riconoscibilità dello status di rifugiato** invocato ex art. 1, lett. A), par. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 2, primo comma, lett. e) del d.lgs. n. 251/2007, affermando che:

“... i fatti narrati non denotano persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, onde non potrebbero comunque condurre al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 lett. A) della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 2, primo comma, lett. e) del d.lgs. n. 251/2007 ...”;

ed in ciò recependo quanto opinato dalla Commissione Territoriale, ossia che:

“... i motivi che hanno portato gli abitanti della sua città natale ad accusare la madre di stregoneria sono apparsi sommersi e poco circostanziati; inoltre, le discriminazioni subite dallo stesso in ragione delle presunte accuse rivolte alla madre non assurgono a persecuzioni sia poiché non hanno avuto un significativo ed apprezzabile impatto sulla vita del richiedente sia perché il medesimo ha affermato in sede di audizione di non essere mai stato vittima di violenze...”;

aveva trascurato di considerare, in proposito, il dettato dell'art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951, secondo cui è rifugiato:

"... chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra";

ed invero, la soglia di gravità degli atti persecutori richiesta dall'art. 7 del D. Leg.vo n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione invocata può assumere diverse forme quali:

"... atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2 ...";

e tra queste poteva collocarsi anche quanto patito dal ~~SAATCHI~~ U;

2. aveva disatteso il *petitum* subordinato di riconoscimento della cd. protezione "sussidiaria" ex art. 14, lett. C) della citata disposizione:

2.1. omettendo di vagliare la condizione di contesto del territorio di provenienza del nominato che ben ne integrava, invece, il profilo;
e ciò asseritamente poiché:

"... non si evincono, nel caso in esame, situazioni tali da comportare un danno grave ed effettivo, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, nel caso di un eventuale rimpatrio del richiedente medesimo, in quanto le dichiarazioni non sono apparse plausibili, nonché alla luce della zona di provenienza, dove non si rileva una situazione di insicurezza e di violenza generalizzata ...";

ma fornendo un'interpretazione parziale ed errata della superiore previsione normativa e delle *country origin information* utilizzate per motivare tale rigetto, là dove, in realtà e a ben vedere, alla luce della documentazione tutta acquisita in prime cure e segnatamente delle più che attendibili dichiarazioni rese personalmente dal nominato, risultava invece che la narrazione avvenuta aveva lumeggiato ampiamente il fondamento in fatto di tali allegazioni;

3. nel vaglio, infine, del *petitum* di riconoscimento della protezione "umanitaria", con locuzione stereotipa e priva di sostanziale motivazione aveva affermato solo che:

"... Escluse le forme maggiori di protezione, non si ravvisano neppure le condizioni per trasmettere gli atti al questore a norma dell'art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998 ...";

con ciò trascurando:

- oltre all'assenza attuale di iscrizioni pendenti o di pregiudizi penali in capo all'appellante durante il soggiorno fin qui decorso in Italia e l'intemperanza della condotta personale e sociale mantenuta, tale da poterlo far ritenere pienamente latore di potenzialità d'integrazione nel relativo territorio;

- l'età del ricorrente, il suo stato di salute, le vicende personali, il grado di integrazione effettivamente raggiunto all'interno del tessuto economico-sociale italiano, le particolari condizioni esistenti nel paese di origine non riconducibili ad alcuna delle ipotesi di protezione tipica ma che, comunque, potrebbero acuire la vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio;

e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, previa l'audizione personale del ricorrente in libero interrogatorio, l'accoglimento dei *petita* tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze del corrente grado di giudizio

*

Il rappresentante del P.M., con nota del 1.8.2019, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.

*

Per le appellate pp.aa.:

il Ministero e la Commissione resistenti, già contumaci in prime cure, non si costituivano neppure nel corrente grado di giudizio, nonostante la ritualità della loro citazione a mezzo pec (in data 19.11.2019), donde la declaranda loro contumacia.

*

Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 9.1.2020 a quella del 19.11.2020 (in virtù del decreto presidenziale del 3.1.2020) le parti erano rimesse al proseguo *ex officio* (in virtù dei decreti presidenziali del 22.10.2020 e 9.6.2021, in quanto non tenutasi l'udienza *medio tempore* fissata per la data del 8.7.2021) a quella del 3.2.2022. Con decreto presidenziale del 14.1.2022 il procedimento era ulteriormente differito all'udienza del 28.4.2022, per cui veniva disposta la trattazione scritta (sostitutiva dell'udienza "in presenza"), con assegnazione alle parti di termine fino al 22.4.2022 per lo scambio ed il deposito delle relative note.

All'esito di detta udienza, celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, la causa in argomento è stata posta in decisione (in virtù dell'ordinanza del 29.4.2022) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali (in scadenza al 19.5.2022).

Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 25.3.2022 e 22.4.2022 – entro il termine del 22.4.2022 fissato allo scopo dal decreto presidenziale del 14.1.2022 – la sola difesa della parte appellante insisteva nei relativi *petita ut supra* richiamati.

*

In sede di comparse conclusionali:

la sola parte costituita s'avvaleva delle facoltà di cui all'art. 190 C.P.C. e (con atto depositato in modalità telematica in data 18.5.2022) rilevava ulteriormente che il [REDACTED];

- "... arrivato in Italia, ... ha sin da principio mostrato l'intenzione di impegnarsi con determinazione nella costruzione di un progetto di vita sul territorio iscrivendosi nel 2018 al Corso di Laurea in Scienze politiche presso l'Università della Calabria (...)
Già nell'anno scolastico 2017/2018 ... aveva provveduto a iscriversi al corso di L2 (italiano lingua seconda) presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti "Valeria Solesin", sede di Scalea, sostenendo in data 31.1.2018 la prova di accertamento linguistico e dimostrando di aver raggiunto il livello di competenza A2, così come definito dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Dal 22.1.2018 al 12.11.2018 ha poi partecipato al progetto di servizio civile "Siamo tutti uguali" realizzato da A.C.L.I.-Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, dimostrando una spiccata sensibilità sociale e senso di comunità (...)
Il sig. Sambou ha poi prestato servizio con la mansione di interprete presso la Legione Carabinieri Calabria-Stazione Cosenza Nord mostrando "assoluto impegno e costante dedizione", permettendo di "pervenire ad ottimi risultati anche grazie alle sue capacità lavorative e al suo spirito di sacrificio" e facendo sì che tutti coloro che hanno lavorato con lui potessero apprezzarne "la serietà ed i sani valori, tra i quali uno spiccato senso per la legalità". In particolare, il suo lavoro come Ausiliario di P.G. nell'ambito di un procedimento penale si è dimostrato fondamentale e determinante nell'ambito della traduzione di conversazioni telefoniche e/o ambientali avvenute in lingua mandinga ed in lingua wolof, entrambe da lui comprese e parlate ...";
- "... Come già rilevato nell'atto di appello e nelle successive e più recenti note di trattazione scritta, le violazioni dei diritti umani in Gambia sono numerose e permangono tuttora dal momento che, nonostante l'inversione di rotta che avrebbe dovuto seguire l'insediamento del nuovo presidente Barrow, rispetto a quanto accadeva sotto la presidenza Jammeh, siamo ancora in una embrionale fase di transizione ...";
- il Tribunale adito non avrebbe rilevato correttamente come un eventuale rimpatrio risulterebbe estremamente lesivo del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, da ultimo valorizzato dal d.l. 130/2020 nel nuovo comma 1.1. dell'art. 19 T.U.I.; invero, il Giudice di prime cure non avrebbe operato una valutazione comparativa tra le condizioni raggiunte nel paese ospitante rispetto a quelle del paese d'origine e gli elementi addotti da ritenere rilevanti, dal momento che il ricorrente ha dato prova di una seria capacità d'inserimento fornendo altri indicatori della sua attuale situazione di integrazione; una mancata valutazione di tali elementi determinerebbe un danno spropositato alla vita privata del ricorrente così come garantito dall'art. 8 CEDU, indirettamente richiamato dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs n. 286 del 1998 e dall'art. 32 del Dlgs 25/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole d'accoglimento.

Premesso che è ravvisabile giudicato interno, circa la genuinità e verosimiglianza dei detti promanati dall'odierna parte appellante nel corso delle avvenute sue audizioni in fase amministrativa e nel procedimento di primo grado, pur non avendo ex *professo* statuito il provvedimento impugnato *in parte qua* (ma essendosi limitato a rilevarne l'attendibilità *in toto*, con l'inciso "... a prescindere da ogni considerazione sulla credibilità del racconto ..." e non evidenziando alcun elemento asseritamente idoneo a concludere in contrario rilievo), sicché il vaglio relativo deve ritenersi non più pienamente e rinnovatamente esercitabile in questa sede e venendo dunque alle questioni di merito azionate;

rilevato, in fatto, che:

- a) l'odierna parte appellante, in occasione dell'audizione avvenuta in sede amministrativa (in data 19.7.2016), riferiva che:

era nato e vissuto in Ngayen Sanjal (Gambia), aveva quindi frequentato il college a Brikama e, laureatosi, aveva iniziato ad insegnare come docente di scuola primaria dal 2013 in

Farafenni per poi spostarsi a Banjul, da dove era espatriato in data 24.3.2015 per fare poi ingresso in Italia in data 30.3.2016;

il padre, che era morto nel 2015, aveva due mogli e prole con entrambe;
la madre era ancora in vita, come un suo fratello maggiore, ed abitava presso il proprio genitore in Passimutu ma lui non aveva contatti recenti con lei (né con i fratelli sia di primo sia di secondo letto, che non sapeva neppure dove abitassero);

musulmano di religione, in Gambia aveva rapporto solo con un amico del tempo in cui era docente;

egli aveva iniziato a subire frequenti ostracismi e marginalizzazione perché la madre (ormai tra i 50 e i 60 anni d'età) era stata additata da tutti come strega (per essere stata dapprima menzionata in punto di morte da un bambino del loro quartiere e poi accusata di averne provocato il decesso attraverso malefici);

rientrata nella casa paterna dopo esser stata cacciata dal marito (padre del deponente), anche in esito a litigi con l'altra moglie del nominato, egli s'era venuto a trovare solo sia in casa sia nella cerchia dei coetanei ed amici, che gli impedivano anche solo di giocare a pallone con loro (cosa che gli piaceva molto), e addirittura ogni volta che soffriva di conflitti e si recava dal capo quartiere per ottenerne la soluzione era invitato a portare dei testimoni in suo favore ma nessuno si prestava ad aiutarlo o a sostenerne le ragioni;

ciò dipendeva dalla diffusa credenza (propria del suo contesto culturale di provenienza) d'aver ereditato la negatività di cui la madre era stata accusata d'esser portatrice;

in casa, nessuno più si era occupato di lui e s'era trovato a vivere come da estraneo;

pur non rimanendo vittima di violenze fisiche, nonostante il suo trasferimento per lavoro in altro borgo la diceria a lui negativa l'aveva rapidamente accompagnato e la sua condizione d'emarginazione totale e di solitudine (anche perché aveva perso i contatti con il fratello) con il tempo l'aveva condotto alla decisione d'andar via dal suo paese;

il denaro risparmiato lavorando era ben presto finito, a causa delle truffe patite da coloro che avevano promesso di farlo giungere fino al Mediterraneo per arrivare in Europa, tanto che in Libia aveva dovuto attendere circa un anno per raccoglierne altro prima di potersi imbarcare;

le sue condizioni di salute erano precarie, soffrendo spesso di dolori addominali acuti e ad una gamba, per ragioni ancora da accertare (e per cui aveva effettuato rx al torace);

b) secondo la produzione documentale avvenuta in prime cure, ~~XXXXXXXXXX~~:

s'era iscritto nel 2018 al corso di laurea in Scienze dell'educazione in Cosenza e l'aveva frequentato conseguendo un alloggio per la relativa partecipazione;

s'era quindi iscritto a Scienze politiche (ottenendo altro alloggio dal novembre del 2020 e la borsa di studio per non abbienti) e sostenendo fino al 2021 numerosi esami con media di 24/30 e quindi laureandosi nel corso triennale con il voto di 96/110);

nel 2017 aveva partecipato a un seminario sulla tutela del diritto alla salute dei migranti;

aveva ottenuto un contratto e frequentato un periodo di servizio civile tra il 2017 ed il 2018;

aveva quindi conseguito un attestato di possesso della lingua Italiana cd. A2, in data 8.5.2018;

dal 2019 collaborava come ausiliario interprete e traduttore con il Comando Stazione CC di Cosenza Nord, con alta reputazione da parte del personale addetti;

nel 2019 aveva frequentato un corso per alimentarista in Cosenza;
tra il settembre del 2021 ed il gennaio del 2022 era stato assunto con contratti a tempo determinato e di tirocinio (presso un'autoscuola prima ed un consorzio poi di servizi sociali) in Campania, ivi stabilendosi dal marzo del 2022 con regolare locazione;

- c) il provvedimento in riesame asseriva che la vicenda esposta dal ricorrente non presentava elementi di inclusione in alcuna delle fattispecie tipiche della protezione internazionale;
ed invero:

c.1)

i fatti narrati non denotavano persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, onde non potrebbero comunque condurre al riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 lett A) della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 2, primo comma, lett. e) del d. lgs. 251/2007; inoltre, non avendo subito aggressioni o violenze fisiche, le sole maldicenze da parte degli abitanti del suo villaggio non raggiungerebbero *ex se* la soglia di gravità richiesta dall'art. 7 d.lgs. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione invocata in via principale;

c.2)

allo stesso modo, non si configurava un pericolo di grave pregiudizio a norma dell'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007, non ravvisandosi alcuna minaccia per la vita del ricorrente né un rischio di assoggettamento di questi a tortura o a trattamenti inumani e degradanti; relativamente, ancora, alla verifica di minacce derivanti da eventuale presenza, nella zona di rimpatrio, di conflitti armati connotati da violenza indiscriminata ai danni della popolazione civile (art 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007) nessuna delle fonti sul Gambia (reperite sui portali refworld.org, coi.easo.europa.eu e ecoi.net) segnalava, allo stato, la presenza di conflitti armati accompagnati dall'uso di violenza indiscriminata ai danni della popolazione civile;

c.3)

escluse le forme maggiori di protezione, non si ravvisavano neppure le condizioni per trasmettere gli atti al questore a norma dell'art. 5, sesto comma, d.lgs. 286/1998, in quanto il ricorrente non aveva allegato significativi fattori di vulnerabilità soggettiva e non emergeva dagli atti di causa una sua irreversibile integrazione nella realtà economica, sociale e lavorativa tali da giustificare una sproporzione incolumabile tra le condizioni di vita del ricorrente nel suo paese di origine e quelle dallo stesso raggiunte dopo il suo ingresso in Italia (e, pertanto, non si ravvisavano le condizioni per poter concedere al ricorrente un permesso di soggiorno sostenuto da ragioni umanitarie);

osserva e ritiene il Collegio:

sub c.1), che:

nulla può obiettarsi a quanto analiticamente e compiutamente al riguardo assunto dal provvedimento impugnato (la cui persuasività è indubbia);

sub c.2):

quanto alla deduzione difensiva del [REDACTED], secondo cui in Gambia non vi sarebbe ancora un soggetto pubblico in grado di garantire al richiedente un'effettiva ed efficace protezione da potenziali atti costituenti un grave danno, per la perdurante mancanza di misure sostanziali da parte dello Stato e deficienze del sistema giuridico nell'individuare, perseguire penalmente e punire chi si sia reso colpevole degli atti che costituiscono danno grave per i suoi residenti (e ciò poiché, pur essendo avvenuto un cambio di regime con l'insediamento di un nuovo governo

nell'aprile del 2017, il presidente in carica starebbe tardando nel varare le necessarie ed urgenti riforme legislative e sono state segnalate ancora notevoli tensioni nel Paese);
che:

"... **Rapporto di Amnesty International 2021/22; Lo stato dei diritti umani del mondo; Gambia 2021** (consultabile in AI - Amnesty International: "Rapporto Amnesty International 2021/22; Lo stato dei diritti umani del mondo; Gambia 2021", Documento #2070296 - ecoi.net)

Sfondo

Il Gambia ha tenuto le elezioni presidenziali a dicembre, che sono state vinte da Adama Barrow. Il rapporto della Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni reso pubblico a dicembre raccomandava il perseguimento dell'ex presidente Yahya Jammeh per crimini commessi durante la sua presidenza.

Arresti e detenzioni arbitrarie

Il 15 marzo, violente proteste sono scoppiate a Sanyang dopo che un cittadino senegalese ha ucciso un uomo gambiano locale. La polizia ha arrestato almeno 50 persone nel corso dei sette giorni successivi. La maggior parte sono stati rilasciati senza accuse e 22 sono stati inizialmente accusati di reati penali tra cui incendio doloso, rivoltosi che demoliscono edifici, assemblea illegale e cospirazione per commettere crimini. Alla fine dell'anno, 19 persone avevano ancora accuse pendenti contro di loro, tra cui 14 accusate di cospirazione per commettere reati, assemblee illegali e sommosse, e cinque accusate di essere armate in pubblico, rottura di negozi, furto, incendio doloso, danni alla proprietà, cospirazione per commettere incendi dolosi, assemblea illegale e sommosa. A maggio, il procuratore generale ha lasciato cadere le accuse pendenti contro i leader della protesta Three Years Jotta che la polizia ha represso violentemente nel 2020.

La protesta ha chiesto al presidente Adama Barrow di onorare la sua promessa di dimettersi dopo tre anni al potere.

Libertà di riunione

La sezione 5 della legge sull'ordine pubblico che richiede il permesso di protestare è rimasta in vigore. La disposizione è stata utilizzata per negare il permesso di organizzare proteste.

A giugno, l'ispettore generale della polizia ha negato il permesso all'organizzazione Gambia For Five Years and Peace Building di protestare contro la decisione della commissione elettorale di consentire al sindaco di Banjul di rilasciare attestati ai fini della registrazione degli elettori.

Libertà di espressione e diritto all'informazione

A luglio, il parlamento ha promulgato il disegno di legge sull'accesso alle informazioni, che il presidente ha firmato in legge il 25 agosto. Il disegno di legge è stato il risultato di uno sforzo collaborativo tra la società civile e il governo e ha permesso al pubblico e ai giornalisti di accedere alle informazioni delle istituzioni pubbliche.

Alla fine dell'anno, i disegni di legge che modificavano le disposizioni del codice penale e della legge sull'informazione e le comunicazioni che limitavano il diritto alla libertà di espressione erano ancora in sospenso.

Di conseguenza, la sedizione contro il presidente e l'amministrazione della giustizia erano ancora criminalizzate, con pene severe tra cui la reclusione. Le autorità inquirenti e l'autorità di regolamentazione dei servizi pubblici hanno mantenuto il potere di intercettare le comunicazioni a fini di sorveglianza senza un efficace controllo giudiziario.

Diritto alla verità, alla giustizia e alla riparazione

La Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (TRRC), che è stata lanciata nell'ottobre 2018 per esaminare le presunte violazioni dei diritti umani durante i 22 anni di governo dell'ex presidente Yahya Jammeh, ha tenuto la sua ultima sessione pubblica il 28 maggio. Il TRRC ha presentato il suo rapporto finale al governo il 25 novembre. Il 24 dicembre, il ministro della Giustizia ha reso pubblico il rapporto.

Diritti economici, sociali e culturali

Le popolazioni locali si sono lamentate degli impatti ambientali ed economici delle fabbriche di farina di pesce nelle regioni costiere, tra cui Gunjur e Sanyang.

Le fabbriche di farina di pesce hanno portato alla pesca eccessiva e il governo è rimasto incapace di controllare la pesca illegale da parte di imbarcazioni straniere a causa della limitata capacità di sorveglianza del mare. La conseguente scarsità di pesce ha portato ad un aumento dei prezzi del pesce. A giugno, Greenpeace ha pubblicato un rapporto che evidenzia l'impatto della farina di pesce e dell'industria dell'olio di pesce nella regione. Le persone più colpite erano le donne che vendevano pesce affumicato, i pescatori artigianali e le persone che dipendevano dal pesce per il loro apporto proteico. Il rapporto ha concluso che la pratica minacciava la sicurezza alimentare nella regione.

Discriminazione

Diritti delle donne

La violenza contro le donne persisteva. A luglio, il ministro ~~delle donne~~, dei bambini e della previdenza sociale ha dichiarato che la Rete contro la violenza di genere aveva registrato 251 casi di violenza di genere, 240 dei quali contro le donne, negli ultimi 12 mesi.

Le donne sono rimaste sottorappresentate negli uffici pubblici. Secondo UN Women, a febbraio 2021 solo l'8,6% dei seggi del parlamento era detenuto da donne.

Diritti delle persone LGBTI

Le persone LGBTI vivevano ancora sotto la minaccia di leggi oppressive, che creavano un ambiente non sicuro. L'articolo 144 del codice penale prevedeva una pena detentiva di 14 anni per chiunque abbia "conoscenza carnale di qualsiasi persona contro l'ordine della natura [...] o permette a qualsiasi persona di avere una conoscenza carnale di se stessa contro l'ordine naturale." La sezione 147 ha criminalizzato un "atto di grave indecenza" tra due persone dello stesso sesso con cinque anni di carcere. La sezione 144 ha creato il reato di "omosessualità aggravata" per i "delinquenti seriali" e coloro che vivono con l'HIV, punibile con l'ergastolo.

Tortura e altri maltrattamenti

Il disegno di legge sulla prevenzione e la proibizione della tortura era ancora in sospeso all'Assemblea nazionale. Pertanto, alla fine dell'anno non esistevano leggi nazionali che definissero la tortura e la stabilissero come reato.

Pena di morte

Nonostante l'istituzione di una moratoria ufficiale sulle esecuzioni e l'adesione del paese al secondo protocollo opzionale all'ICCPR volto all'abolizione della pena di morte, i tribunali hanno continuato a emettere condanne a morte. Il 14 luglio, l'Alta Corte di Banjul ha dichiarato Yankuba Touray, ex membro della giunta e alleato dell'ex presidente Yahya Jammeh, colpevole dell'omicidio di Ousman Koro Ceesay, ex ministro delle finanze. Fu condannato a morte per impiccagione. Altri due uomini – uno a luglio e uno a ottobre – sono stati condannati a morte per omicidio ...";

"... Dopo 22 anni di regime autoritario e repressione degli oppositori, alle elezioni tenutesi nel Dicembre 2016, Yahya Jammeh è stato sconfitto dal candidato dell'opposizione Adama Barrow. Nonostante secondo gli osservatori internazionali le elezioni si fossero svolte in maniera libera e senza brogli, l'ex presidente Jammeh ha dapprima accettato la sconfitta, salvo poi contestare l'esito del voto, denunciando presunte irregolarità e dichiarando lo stato di emergenza nel Paese. Ciò che ne è seguito, è stata una crisi politica e costituzionale, tanto che migliaia di gambiani hanno lasciato il Paese (v. Al Jazeera, Gambia's Yahya Jammeh declares state of emergency, 17 Gennaio 2017, <https://www.aljazeera.com/news/2017/01/gambia-yahya-jammeh-declares-state-emergency-170117165356768.html>; Al Jazeera, Thousands flee The Gambia as crisis deepens, 19 Gennaio 2017, <https://www.aljazeera.com/news/2017/01/fear-anticipation-gambia-deadline-nears-170118182836499.html>; Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), The Gambia, Maggio 2018, <https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2018-05/GRID%202018%20-%20Figure%20Analysis%20-%20GAMBIA.pdf>). La crisi è tuttavia rientrata senza spargimento di sangue, dopo settimane di negoziati ed in seguito all'intervento di truppe della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), autorizzato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pertanto, dopo aver prestato giuramento il 19 gennaio 2017, presso l'ambasciata gambiana in Senegal, ed in seguito all'abbandono del Paese da parte di Jammeh, recatosi in esilio in Guinea equatoriale, il 26 gennaio Barrow ha potuto fare ritorno in Gambia quale legittimamente eletto presidente del Paese (UN Security Council, Resolution 2337, Peace consolidation in West Africa, 19 Gennaio 2017, <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2337> ; EASO, EASO Informazioni sui Paesi di origine Gambia Notizie sul Paese, Dicembre 2017, pp. 14-15, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf). Sotto il profilo della sicurezza, si segnalano recenti scontri dovuti alla dichiarazione del presidente Barrow del Dicembre 2019, quando ha rinnegato la promessa di dimettersi dopo tre anni, fatta al tempo delle elezioni, sostenendo che sia la Costituzione ad imporgli di portare a termine l'intero mandato di cinque anni.

A causa del mancato rispetto di tali promesse, è recentemente sorto un movimento di protesta chiamato "Three Years Jotna", che nella lingua Wolof significa "abbastanza", con lo scopo di chiedere le dimissioni del presidente attraverso proteste organizzate nel Paese. Durante una di tali manifestazioni, avvenuta il 26 gennaio 2020 a Banjul, 137 membri del movimento, incluso il leader, sono stati arrestati in seguito a scontri con le forze dell'ordine, decine sono stati feriti e giornalisti rinomati sono stati trattenuti e detenuti. Secondo Amnesty International, "La repressione delle proteste offre un quadro allarmante e richiama la situazione brutale del Paese sotto il regime di Jammeh. Nonostante vi siano stati importanti passi avanti nel rispetto dei diritti umani, l'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti da parte delle forze dell'ordine rischia di alimentare le tensioni e di riportare il Gambia ai giorni bui della repressione". (v. Al Jazeera, 'Three years is enough': Why are Gambians protesting?, 16 Dicembre 2019, <https://www.aljazeera.com/news/2019/12/years-gambians-protesting-191216134431488.html> ; The Guardian, Outcry over crackdown in the Gambia as president refuses to quit, 28 Gennaio 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/jan/28/outcry-over-crackdown-in-the-gambia-as-president-adama-barrow-refuses-to-quit>; Amnesty International, Gambia: Mass arrests risk fuelling tensions, 27 January 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/gambia-mass-arrests-risk-fuelling-tensions/>). Secondo i dati pubblicati da ACLED nella dashboard disponibile sul sito, aggiornati al 22 ottobre 2021, a partire dal 1 gennaio 2021, in Gambia si sono verificati 15 eventi di rilievo, con 1 morto. Tali eventi si possono categorizzare in 2 battaglie, 12 sommosse/disordini e 1 episodio di violenza contro i civili (ACLED, Dashboard, 1 gennaio 2021 – 22 ottobre 2021, consultato il 29 ottobre 2021, <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/53E0CE727E5DD1296108F1DF8206F1C2>).

Il 4 dicembre 2021 si sono svolte le prime elezioni presidenziali da quando l'ex Presidente Jammeh è estromesso dal potere dopo 22 anni nel 2016. L'attuale Presidente Barrow ha vinto con il 53% dei voti, tuttavia alcuni candidati dell'opposizione, tra cui Ousainou Darboe, hanno contestato l'irregolarità del voto, non accettando la sua vittoria, ma

invitando tutti i gambiani a rimanere calmi e pacifici durante lo svolgimento delle indagini. Secondo Reuters, le elezioni pacifiche del 4 dicembre sono state viste da molti come una vittoria per la democrazia che ha contribuito a superare il periodo buio della dittatura di Jammeh (BBC New, Gambia elections: Adama Barrow declared presidential election winner, 5 dicembre 2021, <https://www.bbc.com/news/world-africa-59542813>; Reuters, Gambian President Barrow wins re-election; opposition cries foul, 6 dicembre 2021, <https://www.reuters.com/world/africa/president-barrow-holds-early-lead-gambias-election-2021-12-05/>; Jeune Afrique, Présidentielle en Gambie : Adama Barrow proclamé vainqueur, ses adversaires contestent, 6 décembre 2021, <https://www.jeuneafrique.com/1277077/politique/presidentielle-en-gambie-adama-barrow-proclame-vainqueur-ses-adversaires-contestent/>).

sicché, nonostante l'episodio risalente a gennaio 2020, **non si registrano ulteriori scontri ed alla luce delle fonti consultate, si può pacificamente affermare che non vi sia una situazione tale per cui possa dirsi sussistente un rischio effettivo di grave danno nel senso di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007**, atteso che nel Paese non sono presenti situazioni di conflitto armato e di violenza generalizzata;

tuttavia, quanto alla lett. b) della citata disposizione, va considerato che, secondo <https://it.globalvoices.org/2020/06/il-gambia-affronta-lincubo-della-caccia-alle-streghe-sotto-il-precedente-regime/> (2.6.2020):

"... L'11 novembre 2019, la Commissione per la verità e la riconciliazione della Gambia ha iniziato una sessione di un mese incentrata sulla diffusione della caccia alle streghe, una tattica utilizzata sotto il regime di Yahya Jammeh. Nel 2009, il regime di Jammeh ha effettuato incursioni in villaggi e istituzioni incluse quelle militari, agenzie di intelligence e carceri.

Molti credono che la tattica della caccia alle streghe sia stata utilizzata per intimidire l'opposizione di Jammeh e creare una cultura di paura e terrore.

Mentre il regime di Jammeh usava le forze di polizia per reprimere e uccidere i cittadini, anche i membri della polizia soffrivano per queste cacce alle streghe.

Il blog kerr-fatou.com riporta [en, come tutti i link successivi, salvo diversa indicazione]:

Una delle istituzioni che hanno subito la caccia alle streghe di Jammeh è stata la Gambia Police Force.

Prima della Commissione per la verità lunedì, due agenti di polizia, Ken Mendy e Abdou Colley, hanno spiegato nel dettaglio come i cosiddetti stregoni hanno fatto irruzione nel quartier generale della polizia e hanno accusato almeno sei ufficiali di essere streghe.

Mustapha Ceesay, ex membro delle forze di polizia del Gambia (GPF) e presunta vittima della caccia alle streghe del 2009 del precedente presidente del Gambia Yahya Jammeh, ha effettuato la sua deposizione dagli Stati Uniti con Skype prima del TRRC, secondo il blog kerr-fatou.com:

La caccia è iniziata, secondo Ceesay, il 13 e 14 Gennaio 2009. In questi due giorni gli stregoni hanno condotto una pratica all'interno del quartier generale della polizia, accusando la gente di essere streghe. Il 14 gennaio, 40 persone sono state accusate di essere streghe all'interno della polizia. A queste persone è stato chiesto di stare insieme in un gruppo in attesa di essere trasportati in un luogo sconosciuto per essere "curati".

La giornalista Adama Makasuba ha scritto come questi stregoni "hanno costretto gli alti funzionari di polizia del quartier generale di polizia a Banjul a giurare fedeltà all'ex presidente Yahya Jammeh stando in piedi su una fossa sacrificale di un gallo sotto una palma", con la testimonianza diretta di Ken Mendy, un poliziotto che ha testimoniato con il TRCC lunedì 12 novembre. In un comunicato del marzo 2009, Amnesty International ha rivelato che circa 1000 persone "sono state rapite dai loro villaggi da 'stregoni' portate in centri di detenzione segreti e costrette a bere intrugli allucinogeni".

I rapporti suggeriscono che funzionari in Gambia tra cui la polizia, l'esercito e le guardie di protezione personale del presidente accompagnano gli "stregoni" mentre svolgono la loro campagna ...

Nei centri di detenzione segreti, dove alcuni sono stati trattenuti fino a cinque giorni, sono costretti a bere sostanze sconosciute che causano allucinazioni e comportamenti imprevedibili. Molti sono quindi costretti a confessare di essere una strega. In alcuni casi, sono anche duramente picchiati, quasi fino alla morte.

Sette anni dopo, nel 2016, gainako.com ha riferito che i cacciatori di streghe si sono scatenati, andando di porta in porta nel villaggio di Kamfenda, nella regione occidentale di Foni, ex roccaforte di Jammeh, nel tentativo di arrestare i cittadini per stregoneria.

I cittadini ricordano che nel 2009 è stato aperto un campo nel villaggio natale di Jammeh, Kanilai [Gambia meridionale], dove migliaia di sequestrati sono stati rapiti e costretti a bere "kubehjara" [una bevanda locale, potenzialmente velenosa] da stregoni del Mali e della Guinea [portati da Jammeh]. Dissero che gli stregoni violentavano alcune donne, rubavano i loro oggetti personali come denaro e telefoni cellulari e le costringevano

persino a ballare rituali in spazi aperti [all'aperto]. Molti villaggi furono vittimizzati, l'apice della follia in [i villaggi di] Jambur, Makumbayaa, Barra, Sintet, Bwiam e molti altri. Molte vite sono andate perse, altre ad oggi si trovano ad affrontare gravi complicazioni allo stomaco e molti altri sono fuggiti dalla Gambia nella vicina Casamance [Senegal] per evitare questi rapimenti. Da notare che molti di coloro che hanno resistito sono stati arrestati e processati nel caso di Jambur, e persino lo sfidante alle presidenziali, Halifa Sallah.

Il premiato fotografo e scrittore di Londra, Jason Florio, ha scritto di questi rapimenti per la sua iniziativa #Portraits4PositiveChange nel gennaio 2019: Dodou Sanyang nella stanza della madre recentemente deceduta. Era una delle oltre mille persone rapite su ordine dell'ex presidente, Yahya Jammeh nel 2009. Gruppi di truppe paramilitari di Jammeh insieme alla sua brigata giovanile, The Green Boys [it], e "maghi" dalla Guinea andarono di villaggio in villaggio come parte di una caccia nazionale alle streghe.

Le presunte streghe furono trattenute fino a cinque giorni in luoghi segreti e costrette a bere "Kubehjaro", una sostanza allucinogena, e poi costrette a confessare la pratica della stregoneria. Alcuni furono anche duramente picchiati e derubati dai loro rapitori. Alcuni sono morti nei luoghi di detenzione e altri, come la madre di Sanyang, hanno sofferto anni di malattia prima di morire. Molti nel villaggio di Sanyang credono che gli anziani non siano stati presi di mira per la stregoneria, ma perché il villaggio era stato una roccaforte dell'opposizione – Essau, Divisione Northbank, Gambia.

La polizia del Gambia era tra le varie istituzioni e persone colpite dalla caccia alle streghe richieste dal regime di Jammeh nel 2009. Stazione di polizia di Serekunda, Gambia, 2015. Foto di WildRedHen via Flickr, CC BY 2.0.

LGBTQ: Un altro tipo di "caccia alle streghe"

La caccia alle streghe di Jammeh si è conclusa bruscamente nel 2009, quando il suo governo si è fermato bruscamente senza spiegazioni e ha rilasciato gli arrestati senza fornire alcuna ragione, secondo un comunicato di Amnesty International, nell'aprile 2009.

Ma anni dopo, anche le comunità lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer furono prese di mira dal regime di Jammeh.

Graeme Reid, direttore del programma per i diritti LGBTQ di Human Rights Watch, ha rivelato nel dicembre 2014:

L'ultimo obiettivo di Jammeh è la comunità LGBT. A ottobre, ha firmato un nuovo codice penale che prevede la pena fino all'ergastolo in prigione per "omosessualità aggravata", definita in modo tale da includere gli "autori di reati seriali" e le persone che vivono con l'HIV che sono considerate gay o lesbiche. La nuova legge ha scatenato una caccia alle streghe contro le persone LGBT in Gambia, con almeno 14 arresti documentati. Alcuni di quelli catturati sono stati torturati. Ai detenuti è stato detto che se non avessero "confessato" e fornito anche i nomi di altri cosiddetti criminali, un dispositivo sarebbe stato forzato nel loro ano o vagina per "testare" il loro orientamento sessuale. Coloro che [son potuti] fuggire hanno cercato rifugio nel vicino Senegal.

Le sessioni speciali del TRCC si terranno nei villaggi in cui hanno avuto luogo le cacce alle streghe, fuori dalla capitale di Banjul Gambia, a partire dal villaggio di Jambur nel sud-ovest di Banjul. Si spera che il TRCC affronterà tutte le forme mirate di molestie e terrore sotto il regime di Jammeh ...";

e, di ciò tenendo debito conto, una corte italiana (Tribunale Torino, 21.11.2019) ha statuito *in subiecta materia* quanto appresso:

"... Il fenomeno della stregoneria invero si colloca nel complesso di credenze e riti che regolano le relazioni sociali all'interno di molte comunità di diversi paesi africani. Nonostante il concetto di stregoneria ('witchcraft', in inglese; 'sorcellerie', in diversi paesi francofoni) possa comprendere una vastità di fenomeni differenti tra loro, una definizione il più possibile onnicomprensiva di tale nozione può fare riferimento a due elementi: la presenza di azioni negative o dannose ed il fatto che queste ultime siano attribuite a persone che si ritiene abbiano poteri soprannaturali (sul punto Ashforth, *Reflections on Spiritual Insecurity in a Modern African City (Soweto)*, *African Studies Review*, (Dec. 1998), p. 64. In UNHCR) "La stregoneria consente, in altri termini, di affiancare ad una spiegazione razionale di un fenomeno critico, che spiega "cosa" e "come" è successo, un'altra spiegazione, legata al "perché". Passaggio essenziale di tale spiegazione è l'identificazione, da parte della comunità, della "strega". Questo avviene, di solito, a seguito di un incidente (l'insorgere di una malattia o la morte di qualcuno, ad esempio): di conseguenza, la strega sarà accusata di aver causato, anche se in modo apparentemente inconscio, il danno patito.

L'identificazione della vittima è un processo operato dalla comunità di appartenenza, che spesso formula tale accusa nei confronti delle persone maggiormente vulnerabili.

La diffusione delle credenze legate alla stregoneria non è, peraltro, circoscritta ad un tempo passato e a contesti tribali o settoriali: diversi sono i paesi africani in cui la maggioranza della popolazione crede tuttora alla stregoneria ed in cui vengono riportati atteggiamenti persecutori nei confronti degli individui accusati.

Inoltre, si tratta di un fenomeno diffuso sia a livello rurale che cittadino, indipendentemente dal credo religioso o dal livello di istruzione delle persone: può essere considerato un vero e proprio dato culturale diffuso ad ogni livello della società".

Quanto, poi, al processo di accusa e stigmatizzazione di tali soggetti, è stato evidenziato come le accuse di stregoneria siano sempre fondate sul sospetto, sulla diffusione di notizie e pettegolezzi, sulla costruzione sociale dell'addebito,

fatta di passaparola. Risultano quindi del tutto comprensibili, ancora una volta, i timori espressi dalla signora Kpangui in ordine alla possibilità che la figlia venisse condotta in un "centro di preghiera".

Un ultimo, fondamentale aspetto attiene alle modalità di trasmissione della stregoneria: è infatti credenza diffusa, anche in Costa d'Avorio, che i "poteri magici" vengano ereditati dalla famiglia, in particolare attraverso il lato femminile.

Si richiamano sul punto le Coi indicate dal difensore nel ricorso alla pag. 16: "B. Sanou, *Ibidem*. La trasmissione della stregoneria per linea matriarcale è altresì documentata, da un punto di vista etnografico, nel volume "Witchcraft and Sorcery in East Africa", Ed. J. Middleton, 1964, p. 67. Si vedano inoltre: Nyabwari B., NkongeKagama D., "The Impact of Magic and Witchcraft in the Social, Economic Political and Spiritual Life in African Countries", in *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*, Maggio 2014, pp. 9-18. Allo stesso modo: "Also, children descending from a matrilineage of witches are often thought to inherit tendencies toward witchcraft", in "Women and Religion in Africa", 2013, reperibile al link: <https://blog.uvm.edu/vlbrenna-rel163/>."

La persecuzione, inoltre, può estendersi anche ad altri membri della famiglia: ciò avviene soprattutto nei casi di trasmissione ereditaria della stregoneria, circostanza particolarmente significativa con riferimento al caso di specie. Da tutto quanto riferito, emergono chiari riscontri in ordine alle dichiarazioni rese dalla ricorrente, sia rispetto ai rischi cui risulta esposta la figlia minore in Costa d'Avorio, sia in ordine ai pericoli che la riguarderebbero direttamente in caso di rientro, a causa del carattere ereditario della stregoneria per via matrilineare cui si è sopra fatto riferimento. In conclusione, sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiata dal momento che la stessa ha il fondato timore di subire trattamenti persecutori, nella forma di atti di violenza fisica o psichica diretti contro un genere sessuale, in ragione del fatto che verrebbe considerata una strega per essere madre di una minore già ritenuta tale, e pertanto associata ad una particolare forma di pratica religiosa o comunque ad uno specifico gruppo sociale. Sotto questo profilo la domanda deve essere accolta ...";

il riconosciuto titolo allo *status* di rifugiato, nel caso, tuttavia, si giustificava per il pericolo di subire direttamente violenze fisiche di genere (come quella di violenza sessuale verso la donna) nel diverso contesto territoriale (Costa d'Avorio) che rilevava;

ritiene invece questa Corte che il quadro di contesto prima descritto per la situazione anche recente in Gambia e segnatamente la difficoltà di una vita normale, con la tutela dell'autorità di polizia nei casi di sua compromissione o anche solo esposizione a rischio, per chi sia fatto oggetto d'accuse di stregoneria a fronte di una ordinaria repulsione ed avversione fino all'esilio in patria di perone così stigmatizzate integri piuttosto il cd. trattamento inumano o degradante di cui alla lett. b) dell'art. 14 del cit. D. Leg.vo;

e, pertanto, alla luce anche delle superiori acquisizioni (confermative di condizioni anteatte certamente presenti al di dell'espatrio dell'odierna parte appellante e tuttora irrisolte), non potendo revocarsi in dubbio che in Gambia sia anche allo stato ravvisabile una situazione di vita ordinaria e "normale" connotata da caratteri di sostanziale esposizione a rischio di pregiudizio di detto trattamento disumano e degradante e di assoluta incertezza circa le prospettive di futuro possibili per ognuno dei residenti tali da integrare i presupposti d'ammissibilità al beneficio della protezione sussidiaria invocato oggi dalla parte appellante (il cui rischio di vedere perpetuate le già patite forme di violenza psicologica generalizzata appare attuale, nell'ipotesi d'un rientro in madrepatria proprio per la persistenza di una situazione di credenza diffusa nel fenomeno della stregoneria e di conseguente apartheid verso chi sia anche solo additato di poterne esser partecipe);

ed in ragione di ciò va conformemente *in parte qua* riformata l'impugnata ordinanza, nei sensi di cui al dispositivo.

•

Non consegue al superiore epilogo processuale, pur nella declaranda loro soccombenza, la condanna delle pp.aa. resistenti alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio in favore di parte appellante, a tanto ostando l'avvenuta ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.

Vero è, in proposito, secondo il principio di diritto affermato in sede di legittimità (da Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 5819 del 9/3/2018), che:

"... Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte e il difensore ...";

ma vero è pure che opposto principio di diritto è stato enunciato sempre dalla Corte di Cassazione (Sez. 6-2, sentenza n. 30876 del 2.11.2018), a detta della quale infatti:

"... il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Nel caso di specie posto che parte soccombente è il Ministero della giustizia e posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione.

Non può condividersi il diverso orientamento sinteticamente espresso da Cass. 9 marzo 2018, n. 5819, dovendosi affermare, in continuità con la giurisprudenza espressa da questa Sezione, che, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero, con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18583).

Piuttosto, come chiarito da Cass. n. 18583 del 2012, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una Pubblica Amministrazione, l'art. 141 del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone una regola diversa, stabilendo che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'art. 82; per gli iscritti agli elenchi, di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà". Nel processo tributario, in cui è istituzionalmente parte una Pubblica Amministrazione, la regola adottata dal legislatore è, quindi, quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo.

Pertanto, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire, seguendo il procedimento di cui all'art. 82, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento ...";

e questa Corte ritiene di dover aderire al secondo dei due orientamenti appena richiamati, atteso che l'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio "sostituisce" al rapporto di patrocinio altrimenti ravvisabile tra la parte ed il suo difensore quello che con essa insorge tra lo Stato ed il detto professionista, escludendo che sia quindi concepibile in tali ipotesi una diretta legittimazione passiva della parte pubblica soccombente (ove coincida con lo Stato, in qualunque sua articolazione organizzativa interna) rispetto alla domanda di rifusione delle spese di lite che venga formulata in tali giudizi.

E, d'altra parte, a tanto ha aderito anche la successiva pronuncia di Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 25653 del 13/11/2020, secondo cui:

"... Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario ...";

e ciò poiché:

"... avendo entrambe le parti costituite dichiarato di essere state ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, va ribadito che "Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa" (Cass. n. 8388 del 31/03/2017) e che la parte soccombente – a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato – se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato (Cass. n. 7504 del 31/03/2011) ...";

con conseguente effetto estintivo del debito relativo per l'evento della confusione nella medesima entità soggettiva (*id est*, lo Stato) delle posizioni di debitore e creditore.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sui riuniti appelli proposti con atto depositato in data 19.7.2019 e notificato in data 19.11.2019 avverso l'ordinanza del Tribunale Civile di Reggio Calabria–Ufficio del Giudice Unico–Sezione Prima in persona del G.O.T. emessa ex artt. 702 *bis* e 702 *ter* C.P.C. in data 20.6.2019 nel procedimento già iscritto al n. 309/2017 RGAC.

appelli proposti da:

[REDACTED];

nei confronti di:

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone – Sezione di Reggio Calabria, in persona del Prefetto di Reggio Calabria quale legale rappresentante *pro tempore*;

così provvede:

1) dichiara la contumacia delle pp.aa. resistenti;

2) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata ordinanza, così provvede:

2.1)

in accoglimento della domanda proposta con atto del 20.1.2017 nel procedimento iscritto al n. 309/2017 RGAC presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria, dichiara che:

[REDACTED], nato a Ngayen Sanjal (Gambia) in data 6.6.1990, ID Vestanet CS0002061, codice fiscale: **[REDACTED]**;

ha diritto al riconoscimento dello *status* della protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e ss. del D. Leg.vo n. 251 del 2007 e modif. succ.;

2.2)

dispone la trasmissione degli atti al Sig. Questore territorialmente competente per quanto di conseguente competenza;

2.3)

conferma nel resto l'impugnata ordinanza;

3) nulla per le spese di lite di questo grado di giudizio;

4) dispone come da separato decreto sull'istanza di liquidazione in favore del difensore di fiducia del [REDACTED] del compenso depositata in atti.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile, il giorno 2.6.2022

Il Presidente

(dott. Patrizia MORABITO)

Il Consigliere estensore

(dott. Augusto SABATINI)